



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/34194 / 11-12-5

Roma, li 31 MAG 2007

Allegati : 3

OGGETTO: *Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 4-bis), della legge 23 agosto 1988, n.400, in attuazione dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007).*

ELENCO INDIRIZZO ALLEGATI

oooo

Si trasmette per la preventiva informazione di codeste OO.SS. - ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 579, della l. 27 dicembre 2006, n.296 - lo schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, quest'ultima completata dal piano operativo.

Si fa riserva di comunicare la data di svolgimento dell'incontro sull'argomento, presieduto dal Sottosegretario Delegato On.le Marco VERZASCHI, previsto per la seconda decade del mese di settembre p.v..

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. C.A. Biagio ABRATE)

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2006, N. 296.

- Visto** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto** l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416, ove è stabilito che per razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi delle pubbliche amministrazioni, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale e del 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, nonché il comma 897, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 2 e 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, con conseguente ripristino della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 e successive modificazioni, recante la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa

- Visto** il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2006, registro n. 9. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 23, e in particolare l'annessa tabella 1, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali civili della Difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 17 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2006, registro n. 10. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 28, concernente la rideterminazione degli organici complessivi delle Direzioni generali: per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 280, concernente la costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1998, n. 80, S. O., adottati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997, concernenti le strutture ordinarie e le competenze dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa nonché delle Direzioni generali: per il personale militare; per il personale civile; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate e, dei lavori e del demanio;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79,

concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1999, n. 74, concernente l'istituzione dell'Ufficio generale per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, S. O., recante modifiche alle strutture ordinarie e alle competenze delle direzioni generali: per il personale militare; degli armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate; dei lavori e del demanio; della sanità militare;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 24 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2001, registro n. 7. Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 12, e 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001, registro n. 13. Difesa, foglio n. 271, concernenti l'individuazione dei siti produttivi della difesa gestiti dall'Agenzia industrie difesa;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2002, n. 279, recante l'articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, *lettera b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2006, n. 3, recante il riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa;
- Visti** i decreti del Ministro della difesa 1° aprile 2006, adottati ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 264 del 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2006, n. 176, concernenti le strutture ordinarie e le competenze delle direzioni generali: per il personale militare; delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale di commissariato e di servizi generali, istituita a decorrere dal 1° aprile 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della citata legge n. 296 del 2006;
- Viste** le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge n. 296 del 2006;

- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisiti** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data _____;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
- Sulla** proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero della difesa, di seguito denominato "Ministero", si articola in un Segretariato generale e dieci direzioni generali.
2. Sono direzioni generali del Ministero:
 - a) la direzione generale per il personale militare;
 - b) la direzione generale per il personale civile;
 - c) la direzione generale degli armamenti terrestri;
 - d) la direzione generale degli armamenti navali;
 - e) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
 - f) la direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate;
 - g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
 - h) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;
 - i) la direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva;
 - j) la direzione generale della sanità militare.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali di cui all'articolo 2.
4. Gli incarichi correlati agli uffici di cui al comma 3, compresi quelli di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli

incarichi conferibili dal Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

ART. 2

(Uffici centrali)

1. Operano nell'ambito del Ministero:
 - a) l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
 - b) l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

ART. 3

(Segretariato generale della difesa)

1. La struttura ordinativa e i compiti del Segretariato generale della difesa, della quale si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle sue attribuzioni, è disciplinata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni.
2. La carica di Segretario generale della difesa, le modalità di nomina e le sue attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico, gli incarichi di vice segretario generale, nonché le strutture di livello dirigenziale generale, sono disciplinati dall'articolo 5 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, è posto alle dipendenze del Segretario generale della difesa l'Ufficio, di livello dirigenziale generale, per la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale, individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1998, n. 79, e successive modificazioni. L'ufficio è retto da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o gradi corrispondenti, ovvero da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero.
4. Presso il segretariato generale è individuato uno specifico incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, svolto da un dirigente tecnico del ruolo dei dirigenti del Ministero.

ART. 4

(Direzione generale per il personale militare)

1. La direzione generale per il personale militare, in particolare:
 - a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
 - b) provvede al recupero crediti;
 - c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
 - d) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate.

ART. 5

(Direzione generale per il personale civile)

1. La direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico e previdenziale del personale civile della difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

c) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero.

ART. 6

(Direzione generale degli armamenti terrestri)

1. La direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero, e alla emanazione della normativa tecnica relativa alle armi, alle munizioni, ai materiali di artiglieria, ai materiali del genio, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ad eccezione di quelli formanti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli automotoveicoli;

b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

c) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente dell'Esercito.

ART. 7

(Direzione generale degli armamenti navali)

1. La Direzione generale degli armamenti navali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione, conservazione, raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero, e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi;

b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

c) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore ad ammiraglio di divisione o grado corrispondente della Marina militare.

ART. 8

(Direzione generale degli armamenti aeronautici)

1. La Direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero, e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai mezzi vettori aerei e spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e ai carbolubrificanti;

b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

c) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a generale di divisione aerea o grado corrispondente dell'Aeronautica.

ART. 9

(Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate)

1. La direzione generale delle telecomunicazioni dell'informatica e delle tecnologie avanzate, in particolare:
 - a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parti integranti ed inscindibili dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali, ai radar e sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma più complessi, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi di telecomunicazione e osservazione spaziale e ai sistemi informatici;
 - b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
 - c) amministra i capitoli di bilancio di competenza;
 - d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle tre Forze armate.

ART. 10

(Direzione generale dei lavori e del demanio)

1. La direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
 - a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
 - b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari, fatta salva la vigente normativa in materia;
 - c) è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari;
 - d) liquida i danni a proprietà private;
 - e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
 - f) amministra i capitoli di bilancio di competenza;
 - g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.
2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale del genio dell'Esercito o del genio Aeronautico di grado non inferiore a generale di divisione.

ART. 11

(Direzione generale di commissariato e di servizi generali)

1. La direzione generale di commissariato e di servizi generali, in particolare:

a) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonché ad altri materiali di uso ordinario;

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonché all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero.

ART. 12

(Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva)

1. La direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, in particolare:

a) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato ordinario, nonché il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

b) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;

c) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardante il personale militare;

d) svolge attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati;

e) provvede alle attività connesse con la sospensione del servizio obbligatorio di leva, la mobilitazione civile e l'eventuale ripristino della leva o del reclutamento di volontari su base obbligatoria;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del Servizio dell'assistenza spirituale, del personale

militare dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

g) amministra i capitoli di bilancio di competenza;

h) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero.

ART. 13

(Direzione generale della sanità militare)

1. La direzione generale della sanità militare, in particolare:

- a) cura l'attività sanitaria militare;
- b) sovrintende alle attività di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
- c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- d) amministra i capitoli di bilancio di competenza;
- e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali ed ogni altra attività demandata in materia.

2. La direzione generale è diretta da un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondenti delle Forze armate.

ART. 14

(Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari)

1. L'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in particolare:

- a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
- b) sottopone all'approvazione del Ministro l'attribuzione dei fondi stanziati ai competenti organi programmatori della Difesa nel quadro degli obiettivi e indirizzi programmatici approvati dal Ministro stesso;
- c) svolge attività di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, nonché studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
- d) promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;
- e) svolge attività di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;

f) svolge attività di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'ordinariato militare, dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonché relative al proprio funzionamento;

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della difesa;

h) amministra i capitoli di bilancio di competenza.

2. L'ufficio centrale è diretto da un ufficiale generale o ammiraglio di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa.

ART. 15

(Ufficio centrale per le ispezioni amministrative)

1. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'ufficio centrale è diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa.

ART. 16

(Stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione)

1. Gli stabilimenti, i centri, i centri tecnici, i poli di mantenimento, gli arsenali e i reparti di manutenzione che operano nell'ambito del Ministero, individuati dal decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, dipendono dalle Forze armate, dal Segretario generale della difesa e dall'Agenzia industrie difesa, secondo le ripartizioni indicate dai decreti del Ministro della difesa 20 gennaio 1998 e successive modificazioni, 24 aprile 2001 e 24 ottobre 2001.

ART. 17

(Organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero)

1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

- a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
- b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;
- c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
- d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
- e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
- f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
- g) il Comitato pari opportunità, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.

ART. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le dotazioni organiche complessive dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero.
2. Alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.
3. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è assicurato il rispetto del limite del 15 per cento, in relazione alle dotazioni complessive del personale utilizzato per funzioni di supporto, in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, continuano ad applicarsi le normative vigenti.
5. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 19

(Abrogazioni e soppressioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
 - b) il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
 - c) il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
2. Al comma 2, dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478," sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA Addì _____

**DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DEI DIRIGENTI DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

DIRIGENTI CIVILI

Dirigenti di 1 ^a fascia:	13 ⁽¹⁾
Dirigenti di 2 ^a fascia:	188 ⁽²⁾
	<hr style="width: 100%;"/>
Totale	<u>201</u>

(1) Il numero è comprensivo di due dirigenti generali con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione di una unità dirigenziale generale civile operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Il numero tiene conto della riduzione di 10 unità dirigenziali civili di 2^a fascia, operata in attuazione dei commi 404, lettera a), e 897, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2006, N. 296.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed è volto a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.

Il provvedimento si innesta in un contesto di riorganizzazione in atto da oltre un decennio nell'amministrazione della Difesa che, a partire dal 1997, è stata interessata da un processo di riforma di vaste proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulla struttura precedente, secondo criteri di drastica riduzione analoghi a quelli indicati dalla legge finanziaria 2007.

Con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa e la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione Difesa, e con una serie di decreti legislativi (n. 264, n. 265, n. 459 e n. 464 del 1997, n. 216 e n. 253 del 2005) si è, infatti, provveduto ad una rimodulazione, ispirata a criteri di accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione di risorse e contenimento della spesa, che ha comportato la soppressione di numerosi enti e reparti, nonché la redistribuzione di competenze e ha dato luogo ad un consistente ridimensionamento di tutte le strutture organizzative comunque facenti capo al Ministro della difesa, comprese le Forze armate. Tali processi hanno determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 Direzioni generali e 5 Uffici centrali a sole 11 Direzioni generali e 2 Uffici centrali; da essi è contestualmente conseguita una consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) è passata a 44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004) e alle attuali 41.861 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), con una riduzione del 17,2%. Inoltre, a causa dei pensionamenti e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni il dato reale riferito al

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
personale effettivamente in servizio è di circa 34.465 unità (rilevazione al 31 dicembre 2006).

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro una profonda trasformazione dello strumento militare, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sostituzione del modello "professionale" delle Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri) a quello "di leva" e dotarlo delle capacità corrispondenti, non più circoscritte alla sola necessità di difesa del territorio nazionale.

A ciò ha corrisposto la riduzione del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica, che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego.

La riforma non si è ancora conclusa in quanto l'avvio a regime della professionalizzazione delle Forze armate sta ora proponendo all'attenzione l'esigenza, in corso di approfondimento, di porre mano ad ulteriori interventi di razionalizzazione del nuovo Modello che, anche in ragione dei diminuiti stanziamenti di bilancio destinati alla "funzione difesa", non potranno non accompagnarsi a nuove ridefinizioni, e presumibilmente riduzioni, della struttura ministeriale oggetto del presente intervento. Il contesto di cui sopra mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde, non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una pubblica amministrazione.

Tenere conto di tale aspetto è l'imprescindibile dato di partenza del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che la legge n. 296 del 2006 intende perseguire.

Altro aspetto di cui occorre tener conto è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, assoggettate a regimi giuridici diversi.

Il Ministero, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, si articola in direzioni generali, in numero non superiore ad undici, coordinate ed indirizzate da un Segretario generale, previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 (c. detta legge sui Vertici, articolo 5).

La struttura ordinativa delle direzioni generali è attualmente disciplinata da decreti

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
ministeriali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 264 del 1997 (Cfr., decreti ministeriali 26 gennaio 1998 e successive modificazioni).

Da alcune direzioni generali tecniche dipendono, complessivamente, quindici Uffici Tecnici Territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione generale sovraordinata (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005).

A tale articolazione si aggiungono due Uffici centrali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, attualmente disciplinati con decreto ministeriale:

- Ufficio centrale del Bilancio e affari finanziari (Cfr., decreto ministeriale 26 gennaio 1998);
- Ufficio centrale per le Ispezioni amministrative (Cfr., decreto ministeriale 25 ottobre 2005).

Vi sono, inoltre, stabilimenti, arsenali, poli di mantenimento militari, reparti di manutenzione, centri e centri tecnici.

In particolare, vi sono due gruppi di stabilimenti facenti parte dell'area tecnico industriale:

- quello formato da nove unità produttive date in gestione all'Agenzia Industrie Difesa, ente con personalità giuridica di diritto pubblico (articolo 22 del decreto legislativo n. 300 del 1999), con lo scopo di gestire unitariamente le attività di dette unità produttive secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità (Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, Stabilimento militare "spolette" di Torre Annunziata, Stabilimento militare propellenti di Fontana Liri, Stabilimento militare "ripristini e recuperi del munizionamento di Noceto di Parma, Stabilimento Grafico di Gaeta, Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, stabilimento produzione Cordami di Castellammare di Stabia, Arsenale di La Maddalena e di Messina);
- lo Stabilimento di Munizionamento di Capua e lo Stabilimento del Genio di Pavia, gli unici alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

Tale area in passato era molto più consistente e diversamente organizzata. Infatti, esistevano ben 42 stabilimenti che, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono stati razionalizzati attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, nonché transitando alcuni alle dirette dipendenze dei Capi di

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
stato maggiore di Forza armata, in base alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, che attribuisce ai medesimi la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate.

Pertanto, al momento attuale, oltre ai sopraccitati stabilimenti, propriamente rientranti nell'area industriale, operano i seguenti poli, centri manutentivi e logistici, posti alle dipendenze degli Ispettorati delle Forze armate, quali strutture della medesime:

Ispettorato logistico dell'Esercito:

- o Polo di mantenimento pesante Nord (Piacenza);
- o Polo di mantenimento pesante Sud (Nola);
- o Polo di mantenimento armi leggere di Terni;
- o Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici di Roma;
- o Centro polifunzionale di sperimentazione di Montelibretti;
- o Centro tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia.

Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari della Marina:

- o Arsenali di La Spezia, di Taranto e di Augusta;
- o Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla;
- o Stabilimento di munizionamento di Buffoluto;
- o Centro Interforze studi per le applicazioni Militari di San Piero a Grado (Pisa);
- o Centro di Supporto e Sperimentazione navale di La Spezia.

Comando logistico dell'Aeronautica:

- o Reparti manutenzione velivoli di Cameri, Treviso, Lecce, Catania;
- o Reparto manutenzione missili di Padova;
- o Reparto manutenzione elicotteri e Centro Sperimentale di volo di Pratica di Mare;
- o Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra.

L'evoluzione dello strumento militare ha, peraltro, evidenziato la necessità di addivenire ad una trasformazione del sistema. Recentemente, su mandato del Ministro della difesa, è stato istituito apposito Gruppo di lavoro per esaminare e verificare le problematiche intervenute nel corso degli anni, nonché individuare ogni possibile strumento migliorativo, anche mediante lo studio di modelli ordinativi alternativi.

Va precisato che gli enti sopra citati, tranne quelli gestiti dall'Agenzia Industrie Difesa, destinatari di altra norma della legge finanziaria, in ragione della loro natura non omogenea a strutture ministeriali e della loro dipendenza, vengono presi in

considerazione ai fini del provvedimento qui all'esame per le riduzioni imposte dalla *lettera a)*, dell'articolo 1, comma 404, in relazione alla presenza di dirigenti civili di seconda fascia, laddove previsti, compresi nella complessiva dotazione organica, nonché per l'attuazione della *lettera f)* del medesimo comma 404.

Agli stessi fini [(comma 404, *lettere a) ed f)*], sono presi in considerazione i dirigenti civili di seconda fascia e il personale della Difesa impiegato per le esigenze della giustizia militare, per la quale è stata disegnata una significativa riforma, in chiave riduttiva, con separata iniziativa legislativa, attesa la specificità dell'area.

Del pari vengono presi in considerazione ai fini delle riduzioni di cui sopra [(comma 404, *lettere a) ed f)*], i dirigenti civili di seconda fascia e il personale impiegato presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, che, quale organo di alta consulenza del Ministro della difesa, ai sensi della citata legge n. 25 del 1997, proprio in ragione "... *delle sue funzioni di vertice tecnico e di alta amministrazione...*", non è stato ritenuto, dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, suscettibile di riduzioni e riordino nell'ambito del parere espresso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica attuativo dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 [Cfr., il parere n. 5474/2006 formulato dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato nelle adunanze dell'8 gennaio e del 5 marzo 2007)].

Vi sono inoltre, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa, alcuni organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali (ricogniti all'articolo 17 del provvedimento all'esame), già riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera a)*.

Il testo regolamentare tiene conto della citata articolazione, comprendente un Segretariato generale, dieci direzioni generali e due uffici centrali nonché, della circostanza che, in correlazione con il disposto di cui al comma 404, *lettera a)*, la stessa legge finanziaria per il 2007, al comma 897, abroga gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, che disciplinavano, rispettivamente, la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali, e contestualmente ripristina (mediante accorpamento di funzioni omogenee e di

competenze) l'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, già prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

Si è tenuto altresì conto che nell'ambito del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste nel Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi nei volumi organici delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta il solo abbattimento delle posizioni organiche del personale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). In tale contesto, comunque, al fine di dare piena attuazione al comma 404, *lettera a)* - sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da militari, benché le linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (paragrafo IV - ambito di applicazione) evidenzino che le Forze armate non sono tenute alla riorganizzazione degli uffici disposta dal comma 404, con la sola eccezione di dover assicurare, ove necessario, la riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto secondo il combinato disposto dei commi 404, *lettera f)*, e 408.

In relazione a quanto sopra, quale base di calcolo per l'applicazione delle percentuali di riduzione, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali retti da civili sono stati considerati, in ottemperanza alle citate "linee guida", tutti i posti di funzione di livello generale e non, risultanti dal d.P.C.M 22 luglio 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche, tra l'altro, delle qualifiche dirigenziali; per quanto riguarda il personale militare, atteso il diverso regime giuridico, sono stati considerati gli uffici, di livello generale e non, retti da dirigenti militari nell'ambito della struttura ministeriale.

Posti di funzione dirigenziale civili

I posti di livello dirigenziale generale, sono attualmente quattordici.

Tra essi: due possono essere, in alternativa, ricoperti da personale civile o militare (capo ufficio legislativo e capo ufficio generale gestione enti area tecnico industriale); tre sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (uno di consulenza, studio e ricerca in qualità di vice capo di gabinetto e due di consulenza tecnica studio e ricerca presso il Segretariato generale).

I Posti di livello dirigenziale non generale sono attualmente centonovantotto.

Uffici retti da personale militare

Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono undici.

Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono centoottantaquattro.

Pertanto, ai fini dell'abbattimento del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 25 posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati a dirigenti civili (14) e militari (11).

In particolare sono soppressi due uffici di livello dirigenziale generale (Cfr., Tabella 1 della relazione tecnica).

Una delle due soppressioni (Direttore Generale della Direzione generale di commissariato, ricoperto da un militare) deriva dalla ricostituzione dell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, come sopra precisato. L'amministrazione della Difesa, dando attuazione al citato comma 897, mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, ha già ricostituito, in luogo delle due direzioni generali sopresse, la Direzione generale di commissariato e di servizi generali.

L'altra riduzione ha ad oggetto una delle due posizioni di consulente tecnico presso il Segretariato generale, ritenuta non adeguatamente valorizzata e funzionale nell'ambito dell'ordinamento del citato Segretariato.

Ai fini dell'abbattimento del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale, sono state applicate le prescritte riduzioni su un totale di 382 posizioni dirigenziali di livello non generale (198 civili e 184 militari).

In particolare, sono posti in riduzione diciannove uffici di livello dirigenziale non generale (Cfr., Tabella 2 della relazione tecnica), dei quali sette soppressi a seguito dell'accorpamento delle direzioni generali sopra citate (quattro ricoperti da appartenenti alla dirigenza civile e tre ricoperti da militari). Nel provvedimento all'esame è contenuta una norma di raccordo nella quale si precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni concorrono le citate soppressioni (Cfr., articolo 18, comma 2).

La concreta indicazione delle ulteriori unità dirigenziali di livello non generale da sopprimere, sarà oggetto dei decreti ministeriali che saranno adottati ai sensi

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
dell'articolo 17, comma 4-bis, *lettera e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'articolato.

Dalla applicazione delle riduzioni imposte dall'articolo 1, comma 404, *lettera a*), deriva la riduzione di una posizione organica di dirigente civile di prima fascia e di dieci posizioni organiche di dirigenti civili di seconda fascia, rispetto alle attuali dotazioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005. L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero, avendo come riferimento le scadenze temporali previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera b*).

Il Ministero della difesa ha già provveduto ad accorpare le strutture e le funzioni riguardanti la gestione del personale e i servizi comuni.

Con decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, *lettera b*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la gestione del personale militare e civile è stata accorpata in due sole direzioni generali, una per il personale militare e una per il personale civile. A seguito di tale accorpamento sono state soppresse otto direzioni generali. Nelle strutture derivate, ciascuna per gli aspetti di attribuzione, sono state riversate anche competenze in materia di informatizzazione, di provvidenze e di contenzioso.

Inoltre, in attuazione del citato comma 897 della legge finanziaria, si è altresì proceduto all'accorpamento in un'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali delle attività in precedenza attribuite a due direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, *lettera c*).

Alle dipendenze delle direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate, di commissariato e di servizi generali sono posti, complessivamente, quindici uffici tecnici territoriali, (Cfr., decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002, 11 febbraio 2005), con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della direzione generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
nazionali ed internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera.

Gli uffici sono sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997, che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse.

Tali uffici, pertanto, derivano da un processo di razionalizzazione avvenuto nel 1998, attraverso la riconfigurazione e l'accorpamento di stabilimenti, centri tecnici di armi e approvvigionamento autoveicoli e ricambi, precedenti uffici tecnici.

La loro dislocazione sul territorio svolge un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici di livello dirigenziale non generale, retti da personale militare, con un organico ridotto, selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche. Una ulteriore riorganizzazione sarebbe senz'altro improduttiva e potrebbe compromettere l'efficienza della funzione altamente specialistica.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d).

Nell'ambito del Ministero è previsto l'Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative che svolge la sua funzione su circa 700 enti e distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere azioni idonee a migliorare l'attività amministrativa.

L'Ufficio, con decreto del ministro della difesa 20 ottobre 2005, è stato sottoposto ad una riorganizzazione mediante una rimodulazione di funzioni e posizioni dirigenziali, allo scopo di renderlo adeguato alle innovazioni normative e organizzative intervenute dopo il complessivo riordino dell'amministrazione a seguito dei decreti legislativi richiamati in premessa.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e).

Alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione si è già provveduto con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, in attuazione del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori riduzioni in questa sede.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera f).

Il comma 404, lettera f), prevede che si debba provvedere ad una riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di

RdB/CUB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa
supporto non ecceda comunque il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni Amministrazione. Il comma 408 ne estende l'applicazione anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla luce delle relative prescrizioni, il calcolo della percentuale di personale utilizzato in funzione di supporto è stato effettuato prendendo a riferimento il numero del personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2006, pari a 331.454 unità. Ne consegue che l'indicata percentuale del personale di supporto, essendo questo pari a 31.904 unità, risulta essere il 9,62 per cento e, quindi, al di sotto della soglia del 15% - come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica. Pertanto, l'amministrazione della Difesa nel suo complesso e le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non risultano interessate da interventi di riduzione.

Di seguito si procede ad illustrare i singoli articoli del presente regolamento.

Articolo 1

La disposizione indica l'articolazione ordinamentale del Ministero in un Segretariato generale e dieci direzioni generali, espressamente individuate.

Ai **commi 3 e 4**, si prevede che, con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, *lettera e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti, e si precisa, altresì, che, per quanto attiene ai dirigenti civili, gli incarichi correlati ai citati uffici, ivi compresi quelli relativi a funzioni di vice direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dal Ministero.

Articolo 2

L'articolo precisa che nel Ministero operano due uffici centrali, vale a dire l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari e l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Articolo 3

La disposizione riguarda il Segretariato generale.

Articoli da 4 a 13

Gli articoli individuano le fondamentali attribuzioni per le quali ciascuna delle 10 direzioni generali si caratterizza.

Articolo 14

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari si caratterizza.

Articolo 15

L'articolo individua le fondamentali attribuzioni per le quali l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative si caratterizza.

Articolo 16

L'articolo precisa la dipendenza degli stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione che operano nell'ambito del Ministero.

Articolo 17

L'articolo elenca gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero, riordinati con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88.

Articolo 18

L'articolo riguarda le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1**, statuisce la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, discendente dalle riduzioni operate dal presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006, come dall'allegato "A" al regolamento stesso. Rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile.

Il **comma 2** precisa che alla determinazione del numero delle riduzioni complessive da effettuare ai sensi del comma 404, lettera a), concorrono le soppressioni di un ufficio dirigenziale di livello generale e di sette uffici di livello dirigenziale non generale determinate con il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della stessa legge n. 296 del 2006.

Il **comma 3** dà atto che nell'ambito del Ministero e delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è assicurato il rispetto del limite del 15% in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al comma 4 si precisa che fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento, continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Al comma 5, si precisa che il provvedimento non comporta nuovi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 19

In attuazione del comma 406 dell'articolo 1 della legge finanziaria, la disposizione elenca puntualmente le norme abrogate o soppresse con l'entrata in vigore del regolamento.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 404 A 416 E 897 DELLA LEGGE
27 DICEMBRE 2006, N. 296.

**RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 407, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(LEGGE FINANZIARIA 2007)**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della citata legge n. 296 del 2006, il provvedimento è corredato da una relazione tecnica e da un piano operativo, redatto in forma semplificata alla luce delle modalità e delle specifiche azioni previste.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a)

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dalla legge e agli altri obiettivi generali non quantificati, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri - dà contezza dell'organizzazione del Ministero e provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero della difesa, attraverso la loro riduzione rispettivamente nella misura del dieci e del cinque per cento, tenendo conto sia di quanto statuito dall'articolo 1, comma 404, lettera a), sia di quanto già attuato, in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La riduzione è applicata, in particolare, sulla base del seguente quadro

normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale; il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, di riorganizzazione dei compiti nei settori del commissariato militare e dei servizi generali, con istituzione della Direzione generale dei servizi generali e di quella di commissariato; il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente l'ulteriore riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i vari decreti ministeriali attuativi succedutisi nel tempo.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale preso in considerazione come base di calcolo, sono state poi applicate le prescritte percentuali di abbattimento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore.

Pertanto, in relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di due posizioni mentre, con riguardo agli uffici di livello dirigenziale non generale, è prevista la soppressione di 19 posizioni (vedasi la situazione riportata per la dirigenza di livello generale e non nelle successive Tabelle 1 e 2).

Peraltro, ai fini della prescritta riduzione, vengono presi in considerazione anche gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici, in relazione alla presenza nel loro interno, laddove previsti, di dirigenti civili di seconda fascia, compresi nella dotazione organica. Sono, altresì, computati i dirigenti civili di seconda fascia ed il personale operante nella Difesa per le esigenze della giustizia militare, settore

per cui è in atto una rivisitazione in chiave riduttiva mediante separato provvedimento legislativo, attesa la specificità dell'area. Del pari sono considerati ai fini della riduzione in parola i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Si deve, peraltro, osservare che il predetto processo riorganizzativo ha già preso avvio con il ripristino della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264), in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, che ha abrogato gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Tale intervento è stato attuato mediante il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, con efficacia dal 1° aprile 2007, da cui - fermo restando il conseguimento dell'obiettivo della piena e sicura funzionalità della citata struttura organizzativa - è derivato un razionale accorpamento delle preesistenti due Direzioni generali, con riduzione di otto posizioni complessive per dirigenti, una delle quali di livello dirigenziale generale (in proposito, si rimanda alle sotto riportate Tabelle 1 e 2 ed a quanto sarà specificato nel prosieguo della relazione).

TABELLA 1

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI			
Totale uffici dirigenziali generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
25	10%	2	2
Totale uffici dirigenziali generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
14		1	1
Totale uffici dirigenziali generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
11		1	1⁽¹⁾
Totale riduzioni effettuate			2

(1) Soppresso ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

TABELLA 2

SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI			
Totale uffici dirigenziali non generali	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
382	5%	19	19
Totale uffici dirigenziali non generali civili		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
198		10	10 ⁽¹⁾
Totale uffici dirigenziali non generali militari		Riduzioni da effettuare	Riduzioni effettuate
184		9	9 ⁽²⁾
Totale riduzioni effettuate			19

(1) Quattro dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

(2) Tre dei quali soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006.

Con riguardo alla dirigenza civile del Dicastero, con il presente provvedimento - a fronte di 14 uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e di 198 uffici dirigenziali di livello non generale (corrispondenti alla dotazione organica) - si provvede a ridurre di un'unità i posti di livello dirigenziale generale, attraverso la soppressione di un ufficio dirigenziale generale con funzioni di consulenza tecnica presso il Segretariato generale della difesa e di dieci unità gli uffici di livello dirigenziale non generale.

In particolare, oltre ai quattro uffici soppressi in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, saranno individuati altri sei uffici dirigenziali di livello non generale da ridurre.

In relazione a quanto precede, rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali civili risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005 (avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa), si provvede a ridurre di una unità i posti di organico e di funzione di prima fascia e di dieci unità i posti di organico e di funzione di seconda fascia.

L'abbattimento risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui all'allegato "A" al regolamento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno rideterminate le dotazioni organiche del personale civile del Ministero, avendo come riferimento le scadenze temporali previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

Nonostante il rappresentato taglio delle dotazioni organiche, permangono circa quaranta posti vacanti di dirigenti di seconda fascia, oltre agli ulteriori posti che si prevede si renderanno tali per effetto del collocamento in quiescenza per limiti di età nel triennio 2007-2009, per un totale di vacanze pari a circa il 25 per cento della dotazione organica.

In conseguenza di tale situazione, è assicurata la possibilità dell'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali, nel rispetto della disposizione in tal senso espressamente formulata dallo stesso articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

I risparmi relativi alle spese di funzionamento - peraltro meramente eventuali, anche secondo le pertinenti linee guida emanate in data 13 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della più volte citata legge finanziaria 2007 - risultano non quantificabili e, comunque, marginali.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali e alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata nei seguenti termini, tenuto conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato:

TABELLA 3

Numero posti soppressi	Onere unitario per stipendio	Onere unitario per posizione parte fissa	Oneri a carico dello Stato	Minore spesa totale
A	B	C	D	A x (B+C+D)
1^ fascia = 1	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 113.418,26
2^ fascia = 10	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 711.173,10
Totale minore spesa annua				€ 824.591,36

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (e connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare) - presumibilmente 1° dicembre 2007 - fermi restando i decrementi operati con il citato decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, che si sono già prodotti a partire dal 1° aprile 2007. Conseguentemente, le minori spese sono stimate in euro 258.362,10 per il 2007 (euro 213.351,93 riferiti alla riduzione, dal 1° aprile 2007, dei quattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 1, comma 897, ed euro 45.010,17 determinati dalla riduzione di un posto di livello dirigenziale generale e di sei posti di livello dirigenziale non generale, prevista a decorrere dal 1° dicembre 2007) e in euro 824.591,36 dal 2008 per la parte fissa.

Si tratta, peraltro, di una riduzione della spesa potenziale, ove si consideri che la prospettata riorganizzazione (comportante l'eliminazione di posti vacanti) non avrà impatto sulle erogazioni effettive nel triennio considerato (2007-2009), bensì escluderà la possibilità che si determinino maggiori spese.

Per la dirigenza di prima fascia, tuttavia, è appropriato considerare che, non trattandosi di assunzioni da autorizzare, ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie esistenti in bilancio, il risparmio produce comunque

effetti reali. Con riferimento ai medesimi uffici dirigenziali generali, inoltre, la riduzione è operata direttamente dal regolamento, laddove sopprime la citata posizione dirigenziale generale di consulenza tecnica presso il Segretariato generale.

Per gli uffici dirigenziali di livello non generale, come sopra accennato, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, per la loro concreta individuazione (compresi i relativi compiti) nel rispetto del numero massimo di unità fissato dal regolamento di organizzazione medesimo.

Da tale ridefinizione delle competenze degli uffici non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con i riflessi sulla spesa già evidenziati con riguardo alla riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla riferita carenza di personale anche dirigenziale, risulta già in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato.

La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione anche ad **uffici retti da dirigenti militari**, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato della legge finanziaria 2007. Ciò, anche al di là di quanto previsto dalle linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, laddove espressamente chiariscono che le Forze armate sono interessate esclusivamente alla riduzione delle risorse umane impiegate in funzioni di supporto, ai sensi dei commi 404, lettera f) e 408, qualora superiori alla soglia massima definita dalla legge.

In particolare, oltre alle quattro strutture (una delle quali di livello dirigenziale generale) soppresse in attuazione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, attraverso il decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, saranno

interessate alla riduzione altre sei strutture di livello dirigenziale non generale, rette da colonnelli, individuate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento con decreto ministeriale adottato ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Occorre sottolineare che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, non comporta particolari forme di risparmio, se non per i limitati effetti, peraltro non quantificabili, come sopra evidenziato, sulle spese di funzionamento, e per quelli potenziali, derivanti da una migliore razionalizzazione, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare, in particolare gli ufficiali, è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano corrispondenti abbattimenti dell'organico (per i colonnelli e generali delle Forze armate opera, peraltro, la misura di contenimento della spesa, introdotta per il biennio 2007-2008, dal comma 576).

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera b)

La finalità di provvedere alla gestione unitaria del personale è stata di fatto realizzata attraverso l'accorpamento delle originarie otto Direzioni generali in sole due (una per il personale militare ed una per quello civile): ciò è avvenuto per effetto del decreto legislativo 16 giugno 1997, n. 264, a suo tempo emesso a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si richiama, inoltre, il ripristino, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006, della (unica) Direzione generale di commissariato e di servizi generali, con accorpamento di funzioni in precedenza ripartite su due separate direzioni generali.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera c)

Non sarebbe funzionale una rideterminazione delle strutture periferiche dipendenti da alcune Direzioni generali (si tratta degli Uffici Tecnici Territoriali

di cui ai decreti ministeriali 14 luglio 1998, 23 ottobre 2002 e 11 febbraio 2005), tenuto conto della loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri che già escludono sovrapposizioni e che sono ispirati a principi di efficienza e di economicità.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera d)

L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, che svolge funzioni ispettive e di controllo, è stato già oggetto di un attento riordino della struttura ordinativa mediante il decreto ministeriale 25 ottobre 2005.

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera e)

Si è già provveduto alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, con il provvedimento che ha dato attuazione al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dal articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88).

Attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera f)

Le risorse umane utilizzate dal Ministero della difesa - ivi compreso il personale dirigente nonché tutti gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) in quanto espressamente destinatari delle norme di cui all'articolo 1, commi 404, lettera f) e 408, della legge finanziaria 2007 - sono numericamente riportate nella sottostante tabella riepilogativa, predisposta secondo l'articolazione prevista nelle richiamate linee guida emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per funzioni di supporto differenziate in gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità.

Il dato è stato determinato sulla base di una capillare analisi delle attività svolte dal personale, nelle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione.

Esso è risultato compatibile con quanto emerge dalle rilevazioni inserite nella relazione allegata al Conto annuale nell'ambito del Sistema conoscitivo del

personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO); anzi, in relazione ai criteri di definizione del supporto parzialmente differenti, il dato individuato è sicuramente sovrastimato.

Poiché il valore complessivo non supera la percentuale stabilita del quindici per cento ma risulta sensibilmente inferiore al livello massimo, non è necessario attivare gli specifici piani finalizzati alla riallocazione del personale in servizio, ai sensi dei commi 408 e 413 del medesimo articolo della finanziaria.

TABELLA 4

**SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEL SUPPORTO RIPARTITO
PER SINGOLE FUNZIONI RIGUARDANTE IL MINISTERO DELLA DIFESA
E LE FORZE ARMATE (EI/MM/AM/CC) AL 31 DICEMBRE 2006**

SETTORI	PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO	GESTIONE DEL PERSONALE	SISTEMI INFORMATIVI	SERV. MANUTENTIVI E LOGISTICI	AFFARI GENERALI	SERVIZI DI PROV. E CONTABILITA'	TOTALE SUPPORTO	% SUPPPOORTO
UFFICIALI	27.998	1.325	418	1.647	485	702	4.577	16,3
SOTTUFFICIALI	121.238	3.329	843	2.196	1.469	1.780	9.617	7,9
TRUPPA	147.753	1.555	415	2.244	761	877	5.852	3,9
TOTALE MILITARI	296.989	6.209	1.676	6.087	2.715	3.359	20.046	6,7
PERSONALE CIVILE	34.465	3.603	640	2.850	1.953	2.812	11.858	34,4
TOTALE GENERALE	331.454	9.812	2.316	8.937	4.668	6.171	31.904	9,62

PIANO OPERATIVO

Lo schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, come richiesto dal comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si innesta in un processo di riorganizzazione avviato da oltre un decennio presso l'Amministrazione della difesa e tuttora in corso.

Nell'ambito di una rimodulazione ispirata a criteri di accorpamento delle

funzioni, di razionalizzazione e semplificazione, di ottimale distribuzione delle risorse umane in vista di incrementare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si è, lungo una coerente direttrice programmatica, profondamente inciso sulle preesistenti strutture realizzando un sensibile e funzionale ridimensionamento, che ha riguardato le stesse Forze armate.

In estrema sintesi, alla luce degli specifici interventi da attuare mediante il provvedimento regolamentare all'esame, gli obiettivi quantitativi di riduzione degli uffici dirigenziali in misura non inferiore alle percentuali prescritte dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007, risultano, come illustrato nella relazione tecnica, chiaramente definiti ed efficacemente perseguibili. Infatti, l'articolo 18 del regolamento e l'allegato "A" definiscono le dotazioni organiche complessive dei dirigenti civili di prima e di seconda fascia del Ministero ed individuano le previste riduzioni degli uffici dirigenziali - generali e non generali - con rinvio per la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali a successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ferma restando l'indicazione del loro numero massimo (criterio adottato anche con riferimento agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale). Questi interventi vanno ad aggiungersi a quelli prodotti, dal 1° aprile 2007, per effetto del decreto del Ministro della difesa 29 marzo 2007, adottato in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 897, della menzionata legge n. 296 del 2006.

Altrettanto specifiche sono le conseguenti azioni da porre in essere, che richiedono, quale modalità di concreta attuazione, l'emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e) della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture e delle relative competenze.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con i processi di riforma in

atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

È, altresì, prevista la rideterminazione in diminuzione delle posizioni organiche delle qualifiche dirigenziali civili di prima e di seconda fascia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005.

In ogni caso le iniziative cui si darà corso consentiranno di procedere all'immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in misura non inferiore al dieci per cento degli uffici dirigenziali.

Con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettere b), c), d) ed e), non sono previste specifiche forme di intervento/adequamento, alla luce di quanto già attuato e delle altre iniziative intraprese nell'ambito del Ministero, come descritto nella relazione tecnica.

Infine, la situazione complessiva del personale utilizzato in funzioni di supporto presso il Ministero della difesa è risultata coerente con le disposizioni di cui ai commi 404, lettera f) e 408, che si applicano *in toto* anche alle Forze armate. Pertanto, la certificazione del mancato superamento della percentuale stabilita (15%), come si evince dalla apposita situazione riepilogativa riportata allo scopo nella relazione tecnica (cfr. la Tabella 4), esclude la necessità di dover dare corso agli specifici piani di riallocazione del personale in servizio, altrimenti richiesti ai sensi dell'articolo 1, commi 408 e 413, della legge finanziaria 2007.

* * * * *

Tenuto conto di quanto sopra considerato con riguardo all'effettività della

riduzione dei volumi di spesa, si riporta, in proposito, la seguente tabella:

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA			
Fonte normativa	E. F. 2007	E. F. 2008	a regime
articolo 1, comma 404, lettera a)	€ 258.362,10	€ 824.591,36	€ 824.591,36
articolo 1, comma 404, lettera f)	NON APPLICABILE (la percentuale complessiva di personale impiegato in attività di supporto è inferiore al 15%)		
TOTALE PER E. F.	€ 258.362,10	€ 824.591,36	€ 824.591,36

* * * * *

La presente relazione ed il contestuale piano operativo, trasmessi al competente Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e dallo stesso asseverati a fini istruttori, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa, attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.